
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 1 di 193
---	--	---

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

Tabella delle revisioni del documento

N.Rev.	Data	Modifiche apportate	Approvato da
1	26/04/2022	Prima emissione	Amministratore Unico 

INDICE

DEFINIZIONI	6
PARTE GENERALE	10
CAPITOLO 1 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	11
1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	21
CAPITOLO 2 - LE LINEE GUIDA.....	23
2.1 Individuazione dei rischi e protocolli	23
2.2 Il "sistema di controllo preventivo"	24
CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI ANCI DIGITALE	26
3.1 Funzione e scopo del Modello	27
3.1.1 Caratteristiche del Modello	27
3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura	28
3.3 I principi ispiratori del Modello.....	29
3.4 Verifica e aggiornamento del Modello.....	30
CAPITOLO 4 - L' ORGANISMO DI VIGILANZA	32
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	32
4.2 Durata in carica	35
4.3 Funzione e compiti dell'OdV	36
4.4 Poteri dell'OdV	37
4.5 Regole di convocazione e di funzionamento.....	39
4.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali	39
4.7 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV.....	39
4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello	40
4.9 Obblighi di riservatezza	41
4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni	41
CAPITOLO 5 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	42
5.1 Formazione e informazione dei Dipendenti.....	42
5.2 Selezione e informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner	43
5.3 Obblighi di vigilanza.....	43
5.4 Codice etico, regole di comportamento e controllo	43
CAPITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO	45
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio	45
6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti	45
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori.....	47
6.4 Misure nei confronti dei Sindaci	47
6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner	47
6.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV	47
PARTI SPECIALI	48
PARTE SPECIALE – A –.....	49
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	49
CAPITOLO A.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	50

A1.1 LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	50
CAPITOLO A.2 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	55
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione.....	55
A.2.2 Pubblici Ufficiali	56
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio	57
CAPITOLO A.3 - ATTIVITÀ SENSIBILI E ATTIVITÀ STRUMENTALI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA P.A. E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	59
CAPITOLO A.4 - REGOLE GENERALI	60
A.4.1 Il sistema in linea generale	60
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure	61
A.4.3 Principi generali di comportamento	63
CAPITOLO A.5 - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	64
CAPITOLO A.6 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	67
CAPITOLO A.7 - FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	68
PARTE SPECIALE – B –	70
REATI SOCIETARI	70
CAPITOLO B.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	71
LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER, D.LGS. N. 231/2001)	71
B.1.1 Le ipotesi di falsità.....	71
B.1.2 La tutela del capitale sociale.....	72
B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società	74
B.1.4 La tutela penale contro le frodi	74
B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza	75
CAPITOLO B.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI	76
CAPITOLO B.3 - REGOLE GENERALI	77
B.3.1 Il sistema in linea generale	77
B.3.2 Principi generali di comportamento	77
CAPITOLO B.4 - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	78
CAPITOLO B.5 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	80
CAPITOLO B.6 - FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	81
PARTE SPECIALE – C –	82
REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	82
CAPITOLO C.1 - LA FATTISPECIE DI REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	83
CAPITOLO C.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI E ATTIVITÀ STRUMENTALI NELL'AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	85
CAPITOLO C.3 - REGOLE DI COMPORTAMENTO	86
C.3.1 Principi generali di comportamento	86
CAPITOLO C.4- PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	88
CAPITOLO C.5 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	90
CAPITOLO C.6 - FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	91
PARTE SPECIALE – D –	93
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	93
CAPITOLO D.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	94
Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001).....	94
Il Reato di Autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001)	95

CAPITOLO D.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI E ATTIVITÀ STRUMENTALI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	97
CAPITOLO D.3 - REGOLE E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	98
D.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	98
D.3.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI SPECIFICI	100
CAPITOLO D.4 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	103
CAPITOLO D.5 - FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	104
PARTE SPECIALE – E –	105
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	105
CAPITOLO E.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	106
Le fattispecie dei reati nei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> , D.Lgs. 231/2001)	106
CAPITOLO E.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	108
CAPITOLO E.3 - REGOLE E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	109
E.3.1 Principi di comportamento	109
E.3.2 Compiti e responsabilità	109
E.3.3 Informazione, formazione e addestramento.....	115
E.3.4 Flussi informativi e cooperazione	117
E.3.5 L'attività di monitoraggio	119
CAPITOLO E.4 - I CONTRATTI DI APPALTO	121
CAPITOLO E.5 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	123
CAPITOLO E.6 - FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	124
PARTE SPECIALE – F –	125
REATI AMBIENTALI	125
CAPITOLO F.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	126
LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25 <i>UNDECIES</i> , D.LGS. 231/2001)	126
CAPITOLO F.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI.....	133
CAPITOLO F.3 - REGOLE E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	134
F.3.1 Principi generali di comportamento.....	134
F.3.2 Principi comportamentali specifici	135
CAPITOLO F.4 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	137
CAPITOLO F.5 - FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	138
PARTE SPECIALE – G –.....	139
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO REGOLARE.....	139
CAPITOLO G.1 - LA FATTISPECIE DI REATO	140
CAPITOLO G.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI.....	142
CAPITOLO G.3 - REGOLE DI COMPORTAMENTO	143
G.3.1 Principi generali di comportamento	143
G.3.2 Principi comportamentali specifici	144
CAPITOLO G.4 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	146
CAPITOLO G.5 - FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	147
PARTE SPECIALE – H –.....	148
REATI INFORMATICI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	148

CAPITOLO H.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	149
Le fattispecie dei reati informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore.....	149
CAPITOLO H.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	158
CAPITOLO H.3 – REGOLE E PRINCIPI	160
H.3.1 Regole e principi generali	160
H.3.2 Principi comportamentali specifici	161
CAPITOLO H.4 -CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	165
CAPITOLO H.5 - FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	166
PARTE SPECIALE – I –	167
REATI IN TEMA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO E FALSITÀ IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO	167
CAPITOLO I.1 - LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ NEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	168
CAPITOLO I.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI	171
CAPITOLO I.3 - REGOLE DI COMPORTAMENTO	172
I.3.1 Il sistema in generale	172
I.3.2 Principi generali di comportamento	172
I.3.3 Principi specifici di comportamento	173
CAPITOLO I.4 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	174
CAPITOLO I.5 -FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	175
PARTE SPECIALE – L –	176
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	176
CAPITOLO L.1 - LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	177
CAPITOLO L.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI	179
CAPITOLO L.3 - REGOLE DI COMPORTAMENTO	180
L.3.1 Il sistema in linea generale	180
L.3.2 Principi generali di comportamento	180
L.3.3 Principi specifici di comportamento	181
CAPITOLO L.4 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	182
CAPITOLO L.5 - FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	183
PARTE SPECIALE – M-	184
REATI IN MATERIA TRIBUTARIA.....	184
CAPITOLO M.5.1 - LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI.....	185
CAPITOLO M.5.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI.....	187
CAPITOLO M.5.3 - REGOLE DI COMPORTAMENTO	188
M.5.3.1 Il sistema in generale.....	188
M.5.3.2 Principi generali di comportamento	189
CAPITOLO M.5.4 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	190
CAPITOLO M.5.5 -FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	193

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Anci Digitale o la Società:** Anci Digitale S.p.A. con sede legale in via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma.
- **Attività Sensibili:** le attività nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati.
- **Attività Strumentali:** le attività non direttamente a rischio di commissione dei Reati ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Anci Digitale.
- **CdA o Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di Anci Digitale ove nominato.
- **AU o Amministratore Unico:** l'Amministratore Unico della Società ove nominato.
- **Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Anci Digitale in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- **Datore di Lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Decreto Antiriciclaggio:** il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – di recepimento della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione – e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Decreto Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Destinatari:** i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e i Partner della Società.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Anci Digitale o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti).
- **D.Lgs. n. 231/2001 o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni.

- **Codice etico:** contiene i principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale.
- **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro in relazione ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa e i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
- **Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione, i componenti del Collegio Sindacale della Società.
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi della Società.
- **Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante di Rifiuti o Intermediario.
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
- **Legge Anticorruzione:** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Linee Guida Confindustria:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- **Del Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- **Organo Amministrativo:** il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di Anci Digitale.
- **Organi Sociali:** sia l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale di Anci Digitale sia i rispettivi membri.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma I, lett. b), D.Lgs. 231/2001.
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (ad esempio, i concessionari di un pubblico servizio).
- **Partner:** le controparti contrattuali di Anci Digitale, quali ad esempio fornitori, distributori ed imprese appaltatrici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società avvenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- **Reati o Reati Presupposto:** le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore proceda a disfarsi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- **Scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- **Sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti,** di cui all'art. 188 *bis* del Cod. Amb. (D.Lgs n. 152 del 2006 s.m.i.).
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- **SSL:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 1
Data: 26/04/2022
Pag. 10 di 193

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti di rilevanza penale il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto – nel suo testo originario – si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali a es. corruzione e concussione).

Successivamente, l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante *“Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”*, ha inserito nell’ambito del Decreto l’art. 25 bis, che mira a punire i reati di *“falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”*.

Si segnala al riguardo che l’art. 25 bis è stato in seguito modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, la quale ne ha modificato la rubrica in *“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”*, integrando altresì l’elenco di reati dallo stesso previsti attraverso l’inserimento dei reati di *“Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”* (art. 473 c.p.) e di *“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”* (art. 474 c.p.).

Successivamente, l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25 ter del

D.lgs. n. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai cosiddetti reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002. L'art. 25 *ter* è stato altresì di recente oggetto modifica con il D.Lgs 15 marzo 2017, n. 38 in forza del quale è stata sostituita la lettera s-bis che fa riferimento alla corruzione tra privati. In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25 *quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25 *quinqües*, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "*Legge Comunitaria 2004*") ha, inoltre, inserito l'art. 25 *sexies* volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il cosiddetto "TUF", Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) introducendo una specifica disposizione, l'art. 187 *quinqües*, ai sensi della quale, per effetto altresì della recente modifica al 1 comma intervenuta con il D.lgs. n 107 del 2018, l'Ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*") ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629 *bis* c.c relativo al reato di "*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*". Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima Legge n. 262/2005, nell'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001.

Con Legge 9 gennaio 2006, n. 7, è stato inserito nel Decreto 231 il reato di "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*".

Con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 25 *septies*, poi sostituito ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha esteso il novero dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto a:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito, il D.Lgs. n. 231/2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3, l'art. 25 *octies* che estende l'elenco dei Reati a:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (*ex art.* 10, comma 5, della L. 146/06, ora abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 231/07).

A seguito dell'introduzione dell'art. 25 *octies*, i predetti Reati – unitamente alla ricettazione – sono divenuti rilevanti anche su base nazionale.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'art. 24 *bis* che, così come revisionato di recente con il D.L. n. 105/2019 poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 2019, estende l'elenco dei Reati a:

- falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- delitti di cui al comma 11, art. 1 del Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 così come convertito con L. 133/2019, recante disposizioni urgenti in materia di

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e disciplina dei poteri nei settori di rilevanza strategica.

Con Legge 15 luglio 2009, n. 94 il novero dei Reati Presupposto del Decreto è stato ampliato ai delitti di criminalità organizzata (previsti dall'art. 24 *ter* del medesimo Decreto).

Inoltre, con Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato introdotto l'art. 25 *bis*.1 che prevede i cosiddetti delitti contro l'industria e il commercio, nonché l'art. 25 *novies* che introduce i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Con Legge 3 agosto 2009 n. 116 è stato introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* che punisce ai sensi del Decreto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha introdotto l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 dedicato ai reati ambientali.

Con il D.Lgs. 109/2012 e con la Legge Anticorruzione sono entrati nel catalogo dei Reati Presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolari e il reato di corruzione privata.

Successivamente, sono state apportate dal Legislatore modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 che hanno ulteriormente ampliato il novero dei Reati Presupposto. 416 *ter*

In particolare:

- il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 39, ha introdotto nel novero dei Reati Presupposto il reato di "*Adescamento di minorenni*" (art. 609 *undecies* c.p.).
- la legge 17 aprile 2014, n. 62, ha sostituito l'art. 416 *ter* c.p. ("*Scambio elettorale politico-mafioso*"). Rispetto al testo previgente, è stato eliminato il collegamento tra promessa di voti ed erogazione di danaro che era considerato un limite alla dimostrabilità del reato. L'art. 416 *ter* è stato ulteriormente rivisto con Legge n. 43 del 2019 ed ora è una fattispecie più complessa così come descritta al primo comma: "*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis*". Ora per quanto riguarda le modalità di commissione del reato di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. ("*Associazione di tipo mafioso*"), si fa presente che anch'esso è già contemplato nel Modello attualmente vigente.
- la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", da un lato, ha inasprito

le pene pecuniarie per il reato di riciclaggio e ricettazione, dall'altro, ha introdotto la nuova figura del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter*.1 del codice penale e ha stabilito pene più gravi quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.

- la Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI *bis* dedicato ai reati contro l'ambiente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, precisamente:
 - Inquinamento ambientale (Art. 452 *bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (Art. 452 *quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 *quinquies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 *sexies* c.p.);
 - Circostanze aggravanti (Art. 452 *octies* c.p.);
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio ha portato ad un sostanziale rimodellamento delle fattispecie criminose di false comunicazioni sociali ed ha modificato l'art. 317 c.p., prevedendo un'estensione della punibilità per concussione, oltre del pubblico ufficiale, anche dell'incaricato di pubblico servizio.
- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (cosiddetta "Salva Italia") che ha innalzato la soglia relativa all'uso del contante e dei titoli al portatore a Euro 3.000, pur mantenendo a Euro 1.000 il limite oltre al quale non è permessa la trasferibilità degli assegni. Si segnala che con D.L. n. 124 del 2019 così come convertito il L. n. 157 del 2019 all'art. 18 sono previste Modifiche al regime di utilizzo del contante, ovvero all'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.";
- il Decreto legislativo n. 7/2016 del 15 gennaio 2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha modificato l'art. 491 *bis* c.p. in materia di falsità nei "documenti informatici privati". La fattispecie, che in passato integrava un reato presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, è stata derubricata da reato ad illecito civile divenendo pertanto irrilevante ai fini 231/2001. Resta invece nel novero dei Reati Presupposto il falso in "documento informatico pubblico".
- la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016), al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto

“caporalato”, ha riscritto in parte l’art. 603 *bis* c.p. relativo al delitto di intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, introducendolo, altresì, nel novero dei Reati Presupposto. Si rileva, inoltre, l’introduzione di una circostanza attenuante (*ex art. 603 bis.1 c.p.*) e della confisca obbligatoria (*ex art. 603 bis.2 c.p.*), entrambe collegate all’attività delittuosa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 *bis* c.p.;

la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017.*” (pubblicata in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) l’introduzione dell’art. 25-terdecies in materia di reati di razzismo e xenofobia di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

- la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.*” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 9, lettera b)) la modifica dell’art. 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione), commi 1 e 5 e l’introduzione del comma 5-bis all’art. 25, oltre che la modifica dell’art. 51, commi 1 e 2 in tema di misure cautelari. In forza di questa novella oltre a intervenire essenzialmente sul regime sanzionatorio e sull’applicazione delle misure interdittive si introduce significativamente il comma 5-bis che premia l’ente laddove questi “si e’ efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2”;
- Fatta salva la novella relativa all’introduzione del comma 5 bis all’art. 25 di cui si è appena dato riscontro si segnala, tuttavia, che l’art 25 comma 1 ha subito nuove modifiche con il D.Lgs n. 75 del 2020 sia nella rubrica che nel testo, che si riporta di seguito come novellato: *Art. 25 ((Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.)) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. ((La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.))(...);*
- la Legge 3 maggio 2019, n. 39 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il*

18 settembre 2014". (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.113 del 16-5-2019) ha disposto l'introduzione nella sezione III del Decreto 231 dell'art 25quaterdecies in forza del quale nella Responsabilità amministrativa l'Ente risponde con sanzioni pecuniarie e interdittive anche a fronte della commissione di reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;

- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante *"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26/10/2019, n.252) , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione e la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies introducendo i reati tributari di cui al D.Lgs n. 74/2000 quale ulteriore categoria di reati in relazione alla commissione dei quali scatta la responsabilità amministrativa dell'Ente in ottica 231.
- Nel suddetto ambito è ulteriormente intervenuto Il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75 (G.U. 15/07/2020, n.177) che ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, commi 2 e 3 e l'introduzione del comma 1-bis che prevede espressamente quanto segue: ((1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.));
- Il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. 15/07/2020, n.177) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies recante il reato di ((Contrabbando)) *"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

Si rammenta in chiusura che il D.Lgs 231/2001 prevede esso stesso una ipotesi per cui la "Inosservanza delle sanzioni interdittive", che è significativamente la rubrica dell'articolo 23, è presupposto esso stesso della responsabilità amministrativa dell'ente.

A oggi, quindi, nel cosiddetto catalogo dei Reati Presupposto, sono contemplati:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- (ii) i delitti informatici;
- (iii) i delitti di criminalità organizzata;
- (iv) i reati transnazionali;
- (v) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- (vi) i delitti contro l'industria e il commercio;
- (vii) i reati societari;
- (viii) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- (ix) i reati di mutilazione degli organi genitali femminili;
- (x) i delitti contro la personalità individuale;
- (xi) i reati di abuso di mercato;
- (xii) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- (xiii) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio;
- (xiv) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- (xv) l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- (xvi) i reati ambientali;
- (xvii) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- (xviii) i reati di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 654 del 1975;
- (xix) i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- (xx) i reati tributari di cui al D.Lgs n. 74/2000
- (xxi) i reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal Legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001.

In ordine viceversa ai reati e alle misure di prevenzione degli stessi che dipendono dalla applicazione del PNA e dalla applicazione della Legge 190/2012 così come richiamati dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017 si rimanda in particolare alla sezione specifica in merito.

In via esemplificativa si può dire che in forza di suddetta previsione il catalogo dei reati si estende a reati quali: il peculato (art. 314 c.p.), l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) o l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Va da sé che anche ai fini della compliance alla Legge anti corruzione, la mappatura delle aree e delle attività a rischio e delle misure già presenti all'interno dell'ente dovrà ricomprendere anche il rischio per questi reati.

In via residuale si ritiene di interesse sottolineare come i comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs 231, ovvero le condotte penalmente rilevanti suscettibili di integrare i reati presupposto, così come delineati illustrando la normativa di riferimento, possono essere prese in considerazione anche nella semplice forma del tentativo.


Così come previsto al primo comma dell'art. 56 del Codice Penale (REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398 s.m.i.) "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

A titolo esemplificativo si può prendere in considerazione quanto avviene rispetto ad alcune particolari ipotesi di danneggiamento.

In materia, in generale, con riferimento alle condotte che investono soggetti pubblici, il Legislatore ha provveduto ad accorpate tutte le fattispecie di danneggiamento, collocandole fra i reati contro il patrimonio e includendovi le ipotesi di "attentato" a sistemi informatici di pubblica utilità.

Ora, in particolare, con riferimento alle ipotesi di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635 ter c.p.) il reato è a consumazione anticipata - è punito qualunque fatto diretto a danneggiare - ed è aggravato dall' effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione delle informazioni, dati o programmi derivante dalla condotta dell'agente, in sostanza punendo il tentativo.

Ciò detto è bene segnalare che in tema di controlli e tracciabilità dei comportamenti suscettibili di integrare una o più fattispecie penalmente rilevanti sono essenziali alcune prescrizioni, ovvero che sia assicurata la documentabilità delle attività dei soggetti coinvolti e dei responsabili delle attività di gestione, che la procedura sia ben identificata e analiticamente definita, e che, per l'appunto, il personale sia avvertito sull'importanza di adottare comportamenti tali da evitare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, la commissione degli illeciti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 21 di 193
---	--	--

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente


Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, agli artt. 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati Presupposto.

Detto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:


- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- prevedere ai sensi dell'art. 6 comma 2bis del D.Lgs 231/2001 "uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte" con le garanzie previste dalla medesima disposizione;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- Prevedere che il suddetto sistema disciplinare sia compliance con le nuove norme in materia previste dai commi 2bis, 2ter e due quater dell'art. 6 del D.Lgs 231 così come previsto dall'art. 2 della Legge 179/2017.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede altresì, al fine di permettere la sussistenza dell'esimente in parola, che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 22 di 193
---	--	--

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ovverosia le “Linee Guida”) redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 23 di 193
---	--	--

CAPITOLO 2 - LE LINEE GUIDA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria, anche in considerazione dei principi consolidati dalla stessa di recente nel dicembre 2018 in un documento congiunto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Associazione Bancaria Italiana ed il Consiglio Nazionale Forense.

Al modello di organizzazione gestione e controllo disegnato sulla base dell'impianto proprio del D.Lgs 231/2001 si ricollegano, così come previsto dalle Linee Guida Anac n. 1134/2017, le misure integrative di prevenzione e corruzione che le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare e che discendono dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Le suddette misure integrative tengono conto altresì del Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per gli anni 2020-2022 adottato dall'ANCI in data 30 gennaio 2020.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle Attività Sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello stesso in capo ad un Organismo di Vigilanza;
- previsione di obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza.

A norma di legge così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs 231/2001 a compendio delle suddette attività essenziali si dispone inoltre di:

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

E' altresì indispensabile considerare che la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato."* (pubblicata in G.U. 14/12/2017, n.291) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e

2-quater all'art. 6., in forza dei quali tra i requisiti di efficacia del modello adottato si prevede che questi contengano altresì:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

Le successive disposizioni contenute nella stessa novella legislativa contengono ulteriori pretese non discriminatorie a carico degli autori delle segnalazioni.

2.2 Il "sistema di controllo preventivo"

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 individuate da Confindustria sono:


a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico/codice di comportamento;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati Presupposto.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo devono prevedere:


- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguati alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 25 di 193
---	--	--

- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”);
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 26 di 193
---	--	--

CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI ANCI DIGITALE

Anci Digitale così come previsto all'art. 1 dello Statuto "è una Società strumentale all'attività di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e di ACI Informatica S.p.A., società in house dell'Automobile Club d'Italia (ACI), ed opera in regime di "in house providing" con controllo analogo congiunto, nonché ricorrendone i presupposti, nelle forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016."

Ai sensi del successivo art. 2 dello Statuto "La Società ha per oggetto sociale esclusivo, l'erogazione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ANCI, e dei rispettivi associati, e dell'ACI. In particolare:

- ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione e la promozione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali e, in particolare, dei Comuni;
- attività di assistenza e accompagnamento ai Comuni finalizzata all'interscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con Enti Pubblici o esercenti attività di pubblica utilità;
- attività di assistenza tecnica, supporto e accompagnamento degli associati di ANCI e di ACI, volte al rafforzamento delle capacità amministrative finalizzate al miglioramento dei sistemi di elaborazione strategica, di gestione delle risorse interne e dei sistemi di produzione, anche sotto forma di delega di attività o funzione da parte dei Soci;
- attività di formazione e informazione per gli associati di ANCI e di ACI in materie di comune interesse;
- tutte le attività collegate, strumentali e complementari a quelle sopra indicate."

SISTEMA DI GOVERNANCE

Amministratore Unico

L'Amministratore Unico della società è nominato dall'Assemblea dei Soci

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci

Articolazione degli uffici/organigramma

Anci Digitale ha adottato il presente Modello con

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito e nominato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 10 marzo 2020.

3.1 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli stakeholders in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, si richiede anche a Consulenti, Fornitori e Partner di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

A tal fine viene, individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza, finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

3.1.1 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto a elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei a identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per efficacemente contrastare le anomalie.

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1. specificità delle Attività Sensibili ex art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "Attività Sensibili" ex art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa, per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari si deve procedere a una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi adeguato e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida e alle *best practice* aziendali.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ed Effettuazione della "Gap Analysis"

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati Presupposto.

L'identificazione delle Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materiae* (statuto, visura camerale, funzionigramma, principali procedure in essere, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno o più dei Reati.


Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D.Lgs. 231/2001.

Sulla base dell'analisi sopra descritta, si è proceduto con l'individuazione delle Attività Sensibili per la Società relativamente alla situazione aziendale esistente (*as is analysis*), nonché le azioni di miglioramento (*gap analysis*) da attuare nell'ambito delle stesse al fine di pervenire alla definizione del Modello. Il tutto è descritto analiticamente nel documento denominato "Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti", sulla base del quale è stato poi predisposto il presente Modello.

2. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è così composto:

- i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 29 di 193
---	--	--

ii. n. 10 “Parti Speciali” predisposte per alcune diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 e astrattamente ipotizzabili in relazione all’attività svolta dalla Società, ossia:

- Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
- Parte Speciale B – Reati Societari,
- Parte Speciale C – Reato di corruzione tra privati.
- Parte Speciale D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
- Parte Speciale E – Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Parte Speciale F – Reati ambientali.
- Parte Speciale G – Reato di caporalato e di impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno regolare.
- Parte Speciale H – Reati informatici e Delitti in violazione del diritto d’autore.
- Parte Speciale I – Reati in tema di turbata libertà dell’industria e del commercio e falsità in segni di riconoscimento.
- Parte Speciale L – Delitti di criminalità organizzata.


In particolare, ciascuna delle anzidette Parti Speciali ha la funzione di:

- a) identificare i principi comportamentali specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed in particolare della limitazione del rischio di commissione della specifica tipologia di Reati da ognuna di esse considerato;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.3 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di *as is analysis*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati Presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 30 di 193
---	--	--

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2. il sistema di procedure e controlli già implementato dalla Società;
3. i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura aziendale, del compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto 231;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica dell'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (cosiddetto controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e dei principi comportamentali istituiti;
4. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
5. il piano anticorruzione e trasparenza;
6. le procedure previste dal Codice Appalti, , per la selezione dei Fornitori.


3.4 Verifica e aggiornamento del Modello

Il Modello deve necessariamente essere confacente con la situazione concreta delle attività aziendali e dei processi operativi, al fine di corrispondere con carattere di attualità alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale.

E' pertanto necessario procedere alla periodica verifica della rispondenza del modello provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

L'aggiornamento è indispensabile, altresì, ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche e le revisioni e/o integrazioni conseguenti sono svolte in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e proposte all'organo competente e responsabile dell'adozione del Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 31 di 193
---	--	--

L'aggiornamento e/o adeguamento del Modello è quindi principalmente effettuato in occasione di:

- i) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa dell'ente e/o delle procedure aziendali;
- iii) significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sulla sua efficacia o di esperienze di pubblico dominio del settore.

CAPITOLO 4 - L' ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6, comma 1, lettera *b*, del D.Lgs. n. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organismo "interno" alla struttura operativa dell'Ente, composto da membri interni o esterni allo stesso, nominato dalla Società e caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. L'organismo deve essere dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al Modello, non può essere dotato di deleghe di funzioni e deve rispondere direttamente al vertice aziendale.

La Società ha scelto di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo collegiale dotato delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività nonché di un elevato grado di indipendenza ed autonomia, anche in considerazione delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla recente giurisprudenza in materia e, precisamente:

a. Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, CdA e anche Collegio Sindacale) e che non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

In particolare, è necessario che l'OdV:

1. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
2. abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
3. sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'Organo Amministrativo di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione

adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

b. Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

1. coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c, ovvero sia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". (pubblicato in GU n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214).
3. coloro che siano stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. del c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231;
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231;
 5. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* TUF. In particolare, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

c. Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale


L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d. Continuità d'azione

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad esempio, in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza dell'Organo Amministrativo, che non potrà eleggere a componente dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 o a reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, in caso di infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta, ovvero sia allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 35 di 193
---	--	--

4.2 Durata in carica

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare o determinazione dell'Amministratore Unico: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione dell'Organo Amministrativo adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene nominato per un periodo di tre anni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'Organo Amministrativo.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nell' Organo Amministrativo della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli Amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- d) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- e) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

Ogni membro esterno dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente all'Organo Amministrativo ed agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), la sopravvenuta incapacità e la morte. Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dall'Organo Amministrativo se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d del Decreto;

- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.9;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o il licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'Organo Amministrativo provvede a nominare nuovi componenti.

4.3 Funzione e compiti dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e, per quanto a loro applicabile, dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- sull'opportunità di suggerire all'Organo Amministrativo l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Verifica e controllo:

- a. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini della verifica della attualità della mappatura delle Attività Sensibili;
- b. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- d. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali

competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;

e. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

ii. Formazione:

a. definire, insieme con le funzioni aziendali competenti, i programmi di formazione per i Dipendenti e gli Organi Sociali ed il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

iii. Sanzioni:

a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, ferma restando, per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare, la competenza della funzione a ciò deputata dalla Società (si rinvia in merito a questo punto al successivo Capitolo 6).

iv. Aggiornamenti:

a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;

b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;

c. monitorare l'aggiornamento del funzionigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni l'evoluzione della struttura della Società, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

4.4 Poteri dell'OdV

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali e/o

alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: (i) il controllo delle attività e delle aree di competenza; (ii) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; (iii) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere alla Società di approntare specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritenga necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo dell'OdV possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorché essi siano dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo, sentiti, laddove necessario, gli incaricati della gestione delle Risorse Umane.

Pertanto, l'Organo Amministrativo della Società conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusi il Collegio Sindacale e la società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
- potere di richiedere la riunione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai titolari di funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;

- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. Anche a tale proposito, l'Organo Amministrativo dovrà approvare ogni anno un *budget* di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste di integrazioni per eventuali necessità sopravvenute;
- potere di amministrare in autonomia il budget assegnatogli dall'Organo Amministrativo.

4.5 Regole di convocazione e di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento – da adottarsi al momento dell'insediamento dello stesso – le modalità del proprio funzionamento, fermo restando che lo stesso si riunisce almeno trimestralmente e che l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento.

4.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In particolare, l'OdV riporta almeno semestralmente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e, eventualmente, gli spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.7 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto infra meglio previsto dal Sistema sanzionatorio.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

I segnalanti devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Segnalazioni obbligatorie

I Dipendenti e gli Organi Sociali devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i comportamenti fraudolenti o compiuti in violazione di quanto previsto dal presente Modello e, comunque, limitatamente ai Reati Presupposto;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali limitatamente a quanto previsto dal presente Modello ed ai Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati Presupposto, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati Presupposto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati Presupposto o violazione delle regole di comportamento del Modello.

Gli obblighi di segnalazione da parte di Consulenti e Partner saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà irrogata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello.

4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, eventualmente anche coadiuvato da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche, l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne il cui intervento, di volta in volta, si renda a tal fine opportuno.

Le verifiche ed il loro esito sono inserite nel *report* periodico agli Organi Sociali nei quali, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i propri suggerimenti circa i miglioramenti da attuare.

4.9 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.


I componenti dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle proprie funzioni.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica.

4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e al personale delegato dall'OdV.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 42 di 193
---	---	--

CAPITOLO 5 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione e informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello della Società. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione


L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV avvalendosi della collaborazione del responsabile Risorse Umane della Società. All'Organismo di Vigilanza è demandato, altresì, il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto 231, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati Presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento di detti reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 43 di 193
---	--	--

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà irrogata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello.

5.2 Selezione e informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Relativamente ai Consulenti, ai Fornitori ed ai Partner, verranno istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi dovranno essere adeguatamente informati. La selezione dovrà avvenire in base a quanto indicato nel successivo Capitolo A.5.

I contratti che regolano i rapporti con i soggetti sopra richiamati devono contenere apposite clausole che impongono loro il rispetto del Modello adottato da Anci Digitale.

5.3 Obblighi di vigilanza

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente o di responsabili di una funzione aziendale hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta e indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Dipendente rivesta la qualifica di dirigente o di responsabile di una funzione aziendale e non rispetti i suddetti obblighi, sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

5.4 Codice etico, regole di comportamento e controllo

Il Codice Etico riassume i principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale e l'adozione dello stesso costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo della commissione dei reati ex D.Lgs 231/2001

Il Codice Etico pertanto è parte integrante del presente Modello e mira ottenere un corretto comportamento aziendale definendo l'insieme dei valori e principi sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.


I Destinatari del Codice Etico (di seguito anche il "Codice") sono tutti i dipendenti di Anci Digitale, i componenti dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, nonché i collaboratori esterni che contribuiscono con la loro opera agli obiettivi della Società.

Il Codice deve essere portato a conoscenza di tutti coloro con i quali sono intrattenute relazioni di lavoro (clienti, fornitori, consulenti etc), gli stessi soggetti si impegnano a rispettarne le disposizioni.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 1
Data: 26/04/2022
Pag. 44 di 193

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 45 di 193
---	--	--

CAPITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.


A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento con preavviso e T.F.R.;
- licenziamento senza preavviso e con T.F.R..

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 46 di 193
---	--	--

Fermi restando gli obblighi per la Società, scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto, in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.


Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione dell'ammonizione scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV pur rimanendo l'Organo Amministrativo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi e dei comportamenti previsti dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 1 Data: 26/04/2022 Pag. 47 di 193
---	--	--

applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Amministrativo, l'OdV informa gli altri membri dell'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo, quindi:

- valuta la problematica oggetto della segnalazione nell'ambito di una riunione che, in base alla gravità della violazione del Modello di cui sia stato informato, può essere convocata *ad hoc*;
- all'esito della valutazione, delibera in merito, con l'astensione del/degli interessato/i.

In ogni caso, i Sindaci, valutata la gravità della violazione, potranno comunicare le irregolarità verificatesi alle Autorità competenti.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo – nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

6.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo dell'accaduto.

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.